Principi deontologici varati dal Coordinamento condominiale della Confedilizia

Lo **Studio Ercoli s.a.s. del Geometra Marco Ercoli A.- Servizi tecnici e di Consulenza Condominiale** condivide i Principi deontologici varati dal Coordinamento condominiale della Confedilizia.

Di seguito uno stralcio del testo completo:

"L'amministratore di condominio deve conformare la propria condotta professionale ai principi di probità, lealtà e fedeltà."

E' questo il testo dell'articolo 1 del documento - varato dal Coordinamento condominiale della Confedilizia - contenente i "Principii deontologici dell'amministratore di condominio". Il documento - che risponde all'esigenza di fornire a condòmini e proprietari di casa un ulteriore strumento per perseguire l'obiettivo del massimo di trasparenza e di collaborazione nei rapporti inerenti la vita condominiale - si suddivide in tre parti: la prima enuncia i "Principi generali"; la seconda è dedicata ai rapporti dell'amministratore con i condòmini; la terza dell'amministratore concerne rapporti con qli altri amministratori. Tra i principi generali - oltre alla citata enunciazione dei doveri di probità, lealtà e fedeltà - è previsto che l'amministratore debba "curare costantemente l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie che la riguardano".

Nello svolgimento delle sue funzioni di tutela degli interessi dei condòmini, l'amministratore deve, tra l'altro:

- a. Curare con diligenza la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di contabilità e dell'anagrafe condominiale;
- b. Provvedere all'invio dei verbali di assemblea sia agli assenti che ai presenti con la massima sollecitudine;
- c. Aprire un conto corrente bancario o postale separato per ciascun condominio amministrato;
- d. Informare i condòmini con la massima urgenza di qualsiasi azione giudiziale promossa da o contro il condominio;
- e. Provvedere, anche mediante il ricorso a specifiche forme assicurative, affinché i condòmini siano tutelati con riguardo ai rischi connessi all'esercizio della sua attività professionale.

E' inoltre - fra l'altro - previsto che l'amministratore non possa avere interessi in imprese produttrici o commerciali che svolgano attività al servizio del soggetto amministrato, né possa percepire, oltre a quelli stabiliti dall'assemblea condominiale, ulteriori compensi da terzi "o trarre altrimenti vantaggio in relazione agli atti compiuti in esecuzione del mandato conferitogli".

Il nuovo strumento si affianca agli altri già messi a punto dalla Confedilizia per facilitare i rapporti fra condòmini e amministratori e da tempo di generale uso: il "Mansionario dell'amministratore di condominio" (che indica contenuto e limiti delle prestazioni dell'amministratore) e il Servizio "Chi scelgo come amministratore?" (finalizzato alla determinazione del compenso dell'amministratore).